

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 24 marzo 2020

Oggetto: “Cura Italia” – novità in materia di svolgimento delle assemblee di società.

Con il presente documento lo Studio De Marco, pur nelle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria attualmente in corso, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia la **continuità nella erogazione dei nostri servizi professionali** sia il **rispetto delle scadenze** e degli adempimenti.

In particolare con la presente informativa si affrontano le novità introdotte dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (D.L. *“Cura Italia”*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria del 17 marzo 2020, riguardanti le disposizioni relative al **funzionamento delle assemblee delle società**, che prevedono sia un differimento dei termini per le convocazioni sia delle misure per agevolare l'**intervento** e l'esercizio del **diritto di voto**, nonostante le rigorose **misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento del Coronavirus**.

* * * * *

Rispondere all'emergenza, significa oggi per noi, esserci, erogare, nonostante le inevitabili complicazioni, i nostri servizi professionali, **aiutando i Clienti** a fare altrettanto e preparandoci alla ripresa riducendo il fermo attività e mitigando il costo economico dell'emergenza.


Atteso che fino a quando non cesserà l'emergenza legata al rischio sanitario derivante dalla pandemia Covid-19 **nei nostri uffici sono sospesi il ricevimento dei Clienti e le riunioni**, per poter avere ulteriori chiarimenti o delucidazioni sugli argomenti trattati si raccomanda alla Clientela l'opportunità di privilegiare, in questo periodo in cui la diffusione del virus è molto veloce ed imprevedibile, **l'uso del telefono e della posta elettronica**, cercando il più possibile di limitare gli spostamenti.

* * * * *

La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.

Con l'auspicio che questo momento possa diventare, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione.

Studio De Marco



Sintesi

L'emergenza da Corona Virus ridisegna anche la convocazione delle assemblee societarie e le loro modalità di svolgimento. Le modifiche sono state introdotte dal decreto-legge "Cura Italia" e riguardano le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, di vigore dello stato di emergenza da Covid-19.

In generale, secondo quanto stabilito dagli artt. 2364 secondo comma e 2478 bis del codice civile l'assemblea ordinaria di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura di bilancio attribuendo tuttavia allo statuto la possibilità di estendere tale termine a 180 giorni.

In deroga a queste disposizioni l'art 106 del D.L. n. 18/2020 ha statuito:

- ✓ una **proroga** della convocazione delle assemblee società entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in ragione delle condizioni di emergenza da Covid-19.
- ✓ la possibilità di derogare allo statuto sociale prevedendo che l'intervento nelle assemblee societarie possa avvenire anche con **mezzi di telecomunicazione** e che, qualora necessario, il diritto di voto sia espresso anche per **corrispondenza** o in via **elettronica**, sancendo inoltre la possibilità che il Presidente dell'assemblea, il Segretario o il Notaio, qualora previsti, possano **non trovarsi nel medesimo luogo**.

Nello specifico caso delle S.r.l è inoltre consentito, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che il voto venga espresso mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**. Tutto quanto indicato è senza dubbio utile e necessario in attuazione delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19.

* * * * *



L'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede disposizioni relative al **funzionamento delle assemblee delle società** che nei prossimi giorni sono tenute ad approvare i bilanci.

Per far fronte alla delicata situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, il Governo ha adottato rigorose **misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento del Coronavirus** che, tuttavia, non consentono di poter procedere agevolmente con le assemblee dei soci e degli azionisti presso la sede sociale.

Il decreto-legge "Cura Italia" sia interviene sui termini per l'approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga *ex lege* di quelli già fissati nel codice civile e nel TUF sia potenzia la partecipazione all'assemblea con collegamento da remoto.

* * * * *

Il dettato normativo dell'art. 106 del decreto-legge "Cura Italia" è il seguente:

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in esame è sostanzialmente in linea con le indicazioni della **Massima n. 187** dell'11 marzo 2020 emanata dal Consiglio notarile di Milano, di cui si riporta il testo:

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

MASSIMA L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.



In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. **106 del decreto-legge “Cura Italia”** contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

Il **comma 1 dell'art. 106** statuisce che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria possa essere convocata (*in prima convocazione*) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le norme codicistiche richiamate riguardano l'obbligo – rispettivamente per le S.p.a. che adottano il modello tradizionale e per le S.r.l. – che l'assemblea ordinaria sia convocata (*almeno una volta l'anno*), entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che il maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, debba essere previsto nello, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le previsioni del decreto-legge “Cura Italia”, pertanto, sembrano finalizzate a **colmare eventuali lacune statutarie** in cui la dilazione temporale per l'approvazione dei bilanci non sia stata prevista. Tutte le società, pertanto, potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione entro il 28 giugno 2020 senza fornire motivazione al riguardo. L'utilizzo del termine più ampio è una mera facoltà della società e non deve essere motivato.

Le **nomine degli organi societari**, comprese quelle dell'**organo di controllo** o del **revisore legale** nelle s.r.l. che per la prima volta ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 2477, secondo comma, c.c. subiranno, a seguito delle disposizioni sopra indicate, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al riguardo si segnala l'intervento effettuato con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall'art. 379 del Codice della crisi, ha stabilito come la nomina dell'organo di controllo o del revisore di s.r.l. possa essere effettuata “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.

* * * * *

Il **comma 2 dell'art. 106** del D.L. n. 18/2020 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (*sebbene la distinzione tra “ordinaria” e “straordinaria” sia impropria per le S.r.l.*), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**.

Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4 (*relativo alle società per azioni*), 2479-bis, comma 4 (*relativo alle società a responsabilità limitata*), e 2538, comma 6 (*relativo alle imprese cooperative e mutue assicuratrici*), del Codice civile.

L'ultima parte della norma prevede la deroga in ogni caso alla necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio: tale disposizione risulta in linea con la recente massima n. 187 - 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, in cui è altresì precisato che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (*sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio*). La massima specifica che la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (*o comunque nel medesimo luogo*) deve intendersi di regola funzionale alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario, e che tuttavia ciò non impedisce lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Si segnala che alcuni commentatori, distanziandosi dal dettato letterale della norma (*che fa riferimento alle sole assemblee societarie*) ma cogliendo l'effettiva portata della stessa finalizzata a lenire gli effetti delle rigorose misure di distanziamento sociale finalizzate al contenimento del Coronavirus, con riferimento alle **riunioni del consiglio di amministrazione** (*che, come noto, demanda allo statuto di prevedere che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione*), si spingono ad affermare che, pur nel silenzio delle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge "Cura-Italia", le indicazioni del comma secondo possono trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali quando manchi una previsione di statuto che ne legittimi l'utilizzo.

* * * * *

Il **comma 3 dell'art. 106** del D.L. n. 18/2020 prevede che le **società a responsabilità limitata** possano, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto** in alternativa alla deliberazione assembleare anche quando:

- ✓ non sia previsto nell'atto costitutivo;
- ✓ la decisione assembleare riguardi modificazioni dell'atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a 1/3;
- ✓ lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

* * * * *

Nei **comma 4 e 5 dell'art. 106** del D.L. n. 18/2020 sono state previste disposizioni applicabili alle S.p.A. quotate, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le quali:

- possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente;
- possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il già menzionato rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (*in deroga all'art. 135-undecies, comma 4*).

* * * * *

Il **comma 6 dell'art. 106** del D.L. n. 18/2020 prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all'art. 135-duodecies del TUF e all'art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante previsto** dall'art. 135-undecies del TUF (*soggetto a cui, tradizionalmente, i soci possono conferire delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte poste all'ordine del giorno*). Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato, non applicandosi l'art. 135-undecies, comma 5, del TUF e fissando al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del TUF. Al rappresentante, pertanto, potrà essere consentito in esclusiva l'intervento in assemblea, in tal modo impedendo l'accesso agli azionisti, e potranno essergli conferite deleghe o subdeleghe anche in deroga a quanto previsto nel summenzionato art. 135-undecies del TUF.

Con specifico riferimento ai principali **intermediari bancari, finanziari e assicurativi**, è possibile, pertanto, sintetizzare che:

- le banche (*ivi incluse le società capogruppo di gruppo bancario cooperativo*), le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, le società fiduciarie iscritte nell'albo ex art. 106 del TUB, le imprese di riassicurazione nonché, se

costituiti in forma di S.p.a. (o di S.a.p.a., laddove previsto), gli IMEL (Istituti di moneta elettronica), gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi, i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, gli intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112 del TUB), le società di consulenza finanziaria ex art. 18-ter del TUF e le imprese di assicurazione che intendano convocare le assemblee entro il 31 luglio 2020 (o altra data prevista dall'art. 106, comma 7, del decreto-legge) potranno avvalersi delle esenzioni in materia di svolgimento delle assemblee previste nei commi 1 e 2 dell'art. 106, nonché di quelle previste dai commi 4 (se quotate) e 5 (se ammesse alla negoziazione su MTF o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) dell'art. 106 del D.L. n.1 8/2020;

- le altre società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112 del TUB), gli IMEL, gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi e i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, se costituiti in forma di S.r.l., potranno avvalersi delle esenzioni previste nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 106 del D.L. n.1 8/2020;
- gli intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112 del TUB), gli IMEL, gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi e i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, se costituiti in forma di società cooperativa, nonché le banche popolari o di credito cooperativo, le imprese di assicurazione, se costituite in forma di cooperativa, e le mutue assicuratrici potranno avvalersi delle esenzioni previste nei commi 2 e 6 dell'art. 106 del D.L. n.1 8/2020.

* * * * *

Si rappresenta, inoltre, che tutte le disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge "Cura-Italia" si applichino alle **assemblee convocate** (anche in seconda convocazione) entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in **vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

* * * * *

Da ultimo è stato disposto che per le **società a controllo pubblico** (vale a dire società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* * * * *

Brevi considerazioni conclusive

Sulla base delle novità introdotte dal legislatore fino a quando è in vigore lo stato di emergenza è possibile operare come segue:

- ✓ per le assemblee di **società con una ristretta base sociale** la modalità ottimale è quella dell'assemblea in *full audio/video conference*, dove:
 - è possibile intervenire *on line* senza essere presenti fisicamente;
 - il segretario e il presidente dell'adunanza possono non essere nello stesso luogo;
 - è irrilevante il luogo ove viene convocata dell'assemblea;
 - non è particolarmente utile istituire il voto elettronico o per corrispondenza;
- ✓ per le assemblee di **società non quotate con molti soci** (*ma non con capitale diffuso*): essendo presente il problema della identificazione dei partecipanti e del collegamento audio/video che può dare problemi di stabilità di connessione per tutto il tempo dell'assemblea, la modalità full audio/video conference può essere opportunamente integrata dall'istituzione del voto per corrispondenza, da effettuarsi mediante posta elettronica.
- ✓ per le assemblee di **società quotate al Mta o con capitale diffuso** (*sono quelle con più di 500 soci*) è auspicabile obbligare gli azionisti a conferire delega al rappresentante designato, vale a dire al soggetto che, nominato dalla società, si farà carico di esprimere in assemblea il voto (*favorevole, contrario o di astensione*) dei soci che abbiano conferito la loro delega di voto.

ed effettuare le seguenti considerazioni:

- viene autorizzato, per la prima volta nella storia del diritto societario, lo **svolgimento a porte chiuse delle assemblee** societarie convocate durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Ferma restando la necessità di identificare gli intervenuti, essi dunque potranno assistere all'adunanza mediante sistemi di comunicazione ed il presidente e il segretario potranno non trovarsi nello stesso luogo;
- mediante apposita clausola esplicitata nell'avviso di convocazione, si può abilitare:
 - il **voto per corrispondenza** anche nelle società il cui statuto sociale non lo preveda. Significa che la società trasmette ai soci prima dell'assemblea il testo della deliberazione da assumere cosicché i soci possano (*via posta "fisica" o e-mail*) esprimere il voto prima dell'assemblea senza parteciparvi;
 - il **voto elettronico** anche nelle società il cui statuto sociale non lo consenta. Il socio assiste all'assemblea da remoto senza poter interagire (*si pensi ad un'assemblea trasmessa su un canale TV o in diretta streaming*) e, al momento del voto, può esprimere la propria volontà (*mediante mail o cliccando su un'apposita piattaforma predisposta dalla società*).

* * * * *

Le disposizioni introdotte con il decreto-legge "Cura Italia" in materia di svolgimento delle assemblee di società sono sicuramente apprezzabili anche se, a breve, si dovrà sicuramente prendere in esame il tema della **continuità aziendale** che, come è noto, è oggetto di valutazione, sia da parte degli amministratori, che dei sindaci e dei revisori e le ricadute che sull'attività degli organi societari e del revisore legale l'attuale contesto emergenziale potrà produrre.

A conclusione dell'esposizione si riporta una tabella riepilogativa delle principali novità:

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Tutte le società	Approvazione dei bilanci	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Tutte le società	Nomine organi societari	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società a responsabilità limitata	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società quotate, Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM), Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135- <i>undecies</i> TUF	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Banche popolari, Banche di credito cooperativo, cooperative e mutue assicuratrici	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135- <i>undecies</i> TUF, anche in deroga alle norme di legge vigenti	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

